



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Responsabile della prevenzione della corruzione
Regione Lombardia

16/12/2015
AG 94/15/AC

Oggetto: Richiesta di parere formulata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Lombardia in merito all'annovertibilità della società concessioni autostradali lombarde- CAL S.p.A. nella nozione di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione o di livello regionale di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 39/2013.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 0137435 del 21 ottobre 2015, si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 16 dicembre 2015 – ha approvato le seguenti considerazioni.

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. (d'ora innanzi anche soltanto CAL S.p.a.) è stata istituita ai sensi della legge finanziaria statale per il 2007 (l. 296/2006, art. 1, comma 979) “per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda (...). A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato”; in applicazione di tale norma Regione Lombardia, ANAS S.p.a., d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, hanno concordato di procedere alla costituzione della società CAL S.p.a. in quote paritetiche tra ANAS S.p.a. (50%) e Infrastrutture Lombarde S.p.a. (50%), indicata da Regione Lombardia quale socio della costituenda società; ANAS S.p.a. e Infrastrutture Lombarde S.p.a. hanno sottoscritto patti parasociali per disciplinare il funzionamento degli organi societari. In particolare, i 5 componenti del Consiglio di Amministrazione di CAL S.p.a. sono eletti dall'Assemblea dei soci su designazione: - 3 di ANAS S.p.a., tra cui il Presidente; - 2 di Infrastrutture Lombarde S.p.a., tra cui l'Amministratore Delegato.

L'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013 definisce enti di diritto privato in controllo pubblico “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Sul punto l’Autorità si è espressa con l’orientamento n. 100 del 21 ottobre 2014 a tenore del quale: “Sussiste l’ipotesi di inconfiribilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, anche quando l’incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, sia stato conferito non dall’amministrazione locale ma da un organo sociale del medesimo Ente di diritto privato in controllo pubblico. Ciò in quanto opera un divieto generale legato alla provenienza da cariche politiche che mira a prevenire conflitti di interesse tra le posizioni del vigilante/controllore che poi diventa gestore”.

La stessa Autorità, nella determinazione n. 8/2015 ha poi ribadito, da un lato, che: «le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni» e, dall’altro che: «Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall’art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo».

Alla luce dei precedenti pareri e delle determinazioni già adottate in materia dall’Autorità si può affermare che l’amministrazione regionale, nel procedere a nomine di propria competenza nell’ambito di Infrastrutture Lombarde S.p.a. - società in house di Regione Lombardia unico azionista - debba considerare, ai fini delle valutazioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. 39, anche cariche ricoperte nell’ambito di CAL S.p.a., in quanto quest’ultima debba ritenersi ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione o di livello regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013.

Raffaele Cantone